



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO

Volontaria Giurisdizione

ORDINANZA

N. R.G. 1195 / 2023

emessa nel procedimento per separazione giudiziale promosso da

rappresentata e difesa

dall'avv. dott.

parte ricorrente

contro

difeso dall'avv. dott.

rappresentato e

parte resistente

Il giudice delegato dalla Presidente del Tribunale,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07/06/2023,
visti gli atti e sentiti entrambi i coniugi regolarmente costituiti;
provvedendo ora in ordine all'emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti da
adottare ai sensi dell'art. 473bis 22 c.p.c. nell'interesse della prole e dei coniugi;
considerato che le parti hanno contratto matrimonio concordatario il 14.9.1991 a
Messina;
attesa, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, l'impossibilità della prosecuzione
del rapporto matrimoniale a causa di divergenze rilevanti determinanti l'intollerabilità
della convivenza coniugale;
tenuto conto di quanto emerso relativamente alle attuali condizioni personali,
patrimoniali e di reddito di entrambi i coniugi, alle prospettive del loro futuro
sviluppo ed alle necessità dei figli ed (la terza figlia,
maggiorescenza, vive autonomamente in Australia);

per quanto riguarda i periodi delle vacanze scolastiche, trascorrerà una settimana con ciascun genitore durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la settimana di Natale e quella di Capodanno (dal 24 dicembre ore 9.00 al 30 dicembre ore 21.00 e dal 30 dicembre al 6 gennaio ore 21.00), mentre le altre vacanze (Ognissanti, Carnevale, Pasqua) verranno alternate tra i genitori; in caso di mancato accordo, trascorrerà con il padre la seconda settimana delle prossime vacanze di Natale e le vacanze di Pasqua 2024, con la madre Ognissanti 2024, la prima settimana delle vacanze di Natale 2024 e Carnevale 2024, con alternanza di tale regolamentazione per ciascun anno successivo; durante le vacanze estive il padre convenuto trascorrerà con il minore due settimane anche consecutive; i detti periodi delle vacanze estive sono da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno; in caso di mancato accordo, il padre trascorrerà con la prima settimana di luglio e la seconda di agosto;

considerata la situazione economica di entrambi i coniugi, la loro piena capacità lavorativa, l'ampia disponibilità del padre, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, le esigenze dei figli comuni, tenuto conto in concreto di tutti i fattori indicati nell'art. 337-ter c.c., della regolamentazione in ordine all'esercizio del diritto di visita del padre e dell'assegnazione della casa familiare che il padre dovrà versare a titolo di contributo di mantenimento in favore dei figli € 450 per ciascun figlio; tali importi sono soggetti ad automatica rivalutazione secondo gli indici rilevati dall'ASTAT Provincia di Bolzano (da apportarsi la prima volta con effetti da giugno 24 e successivamente il 1° giugno di ciascun anno ulteriore) e devono essere versati dal convenuto in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese alla ricorrente

mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dalla ricorrente medesima;

ritenuto che, valutati tutti i fattori in concreto previsti nell'art. 337-ter c.c., ed in particolare anche la maggiore disponibilità economica del marito, debba essere inoltre imposto ai genitori di sostenere le spese straordinarie (nei termini meglio

Firma del Giudice: [firma] Data: 10/06/2024

ritenuto infine necessario prevedere allo stato in via provvisoria ed urgente, a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, ai sensi dell'art. 156 c.c., tenuto conto della rilevante disparità di reddito, determinato alla luce delle spese sostenute nell'ultimo anno, del tenore di vita goduto dalla moglie in costanza di matrimonio, e del fatto che tali spese connesse anche a molteplici profili organizzativi della vita familiare.

della vita familiare e professionale in particolare anche del coniuge collocatario, tramite pagamento dell'importo mensile pari ad € 700; anche tale importo è soggetto ad automatica rivalutazione secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per il Comune di Bolzano come da dispositivo del presente provvedimento, e da versare dal marito alla moglie in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante accredito sul conto corrente bancario che la medesima vorrà indicare a tale effetto;

ritenuto inoltre necessario assegnare l'appartamento coniugale () in uso esclusivo alla madre per viverci con la prole;

visti gli artt. 155 e 337-bis ss c.c. e 473bis ss cpc;

in via temporanea ed urgente

provvede come segue:

1. autorizza i coniugi _____ e _____ a vivere separati nel mutuo rispetto;
2. affida il figlio _____ nato a _____ il _____ ad entrambi i genitori in affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, presso la quale avrà anche la sua residenza anagrafica;
3. dispone l'assegnazione dell'abitazione familiare, sita in _____ e tavolarmente individuata quale p.ed. _____ in uso esclusivo alla madre affinché vi abiti con _____ e _____
4. dispone, per quanto riguarda il diritto-dovere di visita del padre in favore di _____ che il padre _____

- trascorra con _____ fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita dalla scuola a lunedì mattina;
 - trascorrerà con _____ una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la settimana di Natale e quella di Capodanno (dal 24 dicembre ore 9.00 al 30 dicembre ore 21.00 e dal 30 dicembre al 6 gennaio ore 21.00), mentre le altre vacanze (Ognissanti, Carnevale, Pasqua) verranno alternate tra i genitori; in caso di mancato accordo, _____ trascorrerà con il padre la seconda settimana delle prossime vacanze di Natale e le vacanze di Pasqua 2024, con la madre Ognissanti 2024, la prima settimana delle vacanze di Natale 2024 e Carnevale 2024, con alternanza di tale regolamentazione per ciascun anno successivo; durante le vacanze estive il padre convenuto trascorrerà con il minore due settimane anche consecutive; i detti periodi delle vacanze estive sono da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno; in caso di mancato accordo, il padre trascorrerà con _____ la prima settimana di luglio e la seconda di agosto;
5. impone al padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di _____ e _____ l'importo di euro 450,00 mensile per ciascun figlio; tale importo è soggetto ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per il Comune di Bolzano (da apportarsi la prima volta con effetti da luglio 2024 con base giugno 2023) e dev'essere versato dal padre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese alla madre mediante accredito sul conto corrente bancario indicato da quest'ultima;
6. il padre è inoltre tenuto a sostenere il 60% delle spese straordinarie mediche non mutuabili e scolastiche/universitarie dei figli _____ e _____ nonché il 60% delle ulteriori spese straordinarie, in particolare anche quelle per attività ricreative, qualora preventivamente concordate;
7. eventuali contributi pubblici (incluso l'assegno unico familiare) spettanti per il figlio comune potranno essere fatti valere esclusivamente dalla madre; eventuali

Firmato dal MIOCONFERMISTO F. M. D. ADIUDICATO PER CA DI FIDUCIA GIUDICATA C. C. 624774-000049-7444-0000497

[illegible]

- 

